

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale

- ROMA -

AL COMUNE

Tramite Comando di Polizia Municipale

- VILLA SAN GIOVANNI -

AL SIGNOR PREFETTO

- REGGIO CALABRIA -

### RICORSO

Ex art. 37 del vigente codice della strada e 74 D.P.R. 16.12.1992 N. 495 così come integrato e modificato dal D.P.R. 16.09.1996 N. 610 da parte dei sottoscritti, residenti e domiciliati in Villa San Giovanni (come da copia documento di identità allegato),

### AVVERSO

l'ordinanza sindacale N. **79/2014/SMS** con la quale, in occasione della manifestazione "Legalitalia 2014" in programma per l'8, il 9 e 10 agosto 2014, veniva disposta l'inibizione della circolazione e sosta su una vastissima area del Comune di Villa San Giovanni e premesso

### IN FATTO

Va premesso che Villa San Giovanni è una città di circa 13.000 abitanti in Provincia di Reggio Calabria ed è nota per essere il terminale della Penisola e snodo di collegamento con la Sicilia.

La Giunta Comunale, nell'ambito delle manifestazioni estive in programma, inseriva la rassegna denominata "Legalitalia 2014" da celebrarsi presso la piazza "Chiesa" nel quartiere di Cannitello, ove durante il periodo estivo si concentra la maggior parte della popolazione stanziale, i flussi turistici ed è sede di quasi tutti gli stabilimenti balneari.

Con la contestata ordinanza, emessa dal Dirigente Facente Funzioni del Settore Tecnico dell'Ente, veniva disposto "**IL DIVIETO DI SOSTA** con rimozione coatta ambo i lati a partire dalle ore 17,00 fino alle ore 24,00 dei giorni 08, 09 e 10 agosto 2014 nelle seguenti vie:

- Via Pescatori
- Via Vittorio Emanuele II°, da Piazza Chiesa Cannitello a Vico Vittoria

- Via Columna Reghina, dall'incrocio di Via Cavour per i primi 200 metri (zona riservata autorità e mezzi P.S.)
- Via Lungomare Fata Morgana da Torrente Femia a Piazza Chiesa Cannitello
- Via Cavour da Via Nazionale a Piazza Chiesa Cannitello.

Ed inoltre:

L'interdizione del traffico veicolare a partire dalle ore 18,00 alle ore 24,00 e fino a conclusione esigenze, dei giorni 08, 09 e 10 agosto 2014 nelle vie:

- Via Columna Reghina dall'incrocio di Via Cavour fino all'incrocio di Via Fontana Vecchia
- Via Vittorio Emanuele II° da Piazza Chiesa Cannitello a Vico Vittoria
- Via Cavour da Via Nazionale a Piazza Chiesa Cannitello
- Via Lungomare Fata Morgana da Via Pescatori a Piazza Chiesa Cannitello
- Via Lungomare Fata Morgana da Torrente Femia a Piazza Chiesa Cannitello

Ed infine che

Verrà garantito l'accesso ai soli residenti tramite pass rilasciato dal Comando di Polizia locale.

#### IN DIRITTO

- Violazione di Legge – artt.6, lett. f) e art. 7 D.Lgs 285/92

La contestata ordinanza è stata assunta in violazione dell'art.6, lett. f) e art.7 del D.Lgs. 285/92, rubricato “Nuovo Codice della Strada” che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di regolamentare la circolazione lungo le strade.

In particolare, l'art.6, comma 5, lett. b), attribuisce al sindaco (o al dirigente) la competenza a regolamentare la circolazione nei centri abitati.

Il comma 4, lett. f) dello stesso articolo 6, dispone che l'Ente proprietario della strada può, con ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali, non meno di **quarantotto ore** prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

L'Ordinanza di che trattasi, seppur datata 06 agosto 2014 ma registrata come 7 agosto, è stata pubblicata all'albo pretorio online solo in data 7 agosto 2014 ed in ogni caso, per come disposto dal CdS, l'efficacia dell'Ordinanza in materia di circolazione stradale decorre quarantotto ore dopo l'apposizione della segnaletica

che, nel caso di specie, avveniva il 7 agosto 2014 e non poteva avere nessuna efficacia il giorno 8 agosto successivo.

L'ordinanza va, dunque, dichiarata inefficace, deve essere annullata e riformulata al fine di garantire almeno un accesso alternativo sia a residenti e turisti, sia ad avventori delle attività commerciali e, comunque, limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni, rispetto alle quali è privo di consistenza l'eventuale richiamo a ragioni di sicurezza in considerazione delle personalità previste, non solo e non tanto perché tali ragioni non sono contemplate dal codice della strada ma, soprattutto, perché tali ragioni avrebbero dovuto indurre ad una scelta ponderata della location di svolgimento delle stesse manifestazioni.

Quanto alla questione relativa alla anomala gestione e regolamentazione dei "pass", si comunica che con separato atto si provvederà alla formale comunicazione alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Per tutti questi motivi e con riserva di motivi aggiunti, i sottoscritti chiedono, a norma dell'art. 37 del vigente codice della strada e 74 D.P.R. 16.12.1992 N. 495 così come integrato e modificato dal D.P.R. 16.09.1996 N. 610 di voler annullare e riformulare secondo legge l'Ordinanza Sindacale impugnata, nonché di assumere, per le parti di rispettiva competenza, ogni provvedimento consequenziale.

Il Comune di Villa San Giovanni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del Codice della Strada, è invitato e diffidato a disporre, senza ritardo alcuno, l'immediata sospensione dell'ordinanza e la rimozione o copertura della segnaletica installata.

Voglia, infine, il Signor Prefetto di Reggio Calabria, vigilare sugli esatti adempimenti previsti dalle norme citate.

*Villa San Giovanni, 08/08/2014*

**Si allega copia documenti identità**